



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, 07 GIU 2018

Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Commissioni
VAS, VINCA, NUVV
Calle Priuli 99- Venezia
**coordinamento.commissioni@
pec.regione.veneto.it**

e, p.c., al Comune di Villaga (VI)
villaga.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. N. **13995**
Class. 34.19.01

Allegati

Risposta al foglio del	10/05/2018	N.	173089
Prot. Sabap del	15/05/2018	N.	11479

OGGETTO: VILLAGA (VI), seconda variante al P.I., verifica di assoggettabilità a VAS (D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008).

Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004).

In riferimento a quanto in oggetto e alla richiesta di parere trasmessa dalla Regione del Veneto con prot. 173089 del 10/05/2018, acquisita agli atti con prot. 11479 del 15/05/2018, esaminata la documentazione allegata scaricata da repository, per quanto di competenza archeologica, si comunica quanto segue.

Nelle due aree oggetto della Variante non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici, pur segnalando che in località Belvedere si hanno vecchie notizie del rinvenimento di sepolture di età romana (Carta Archeologica del Veneto, vol. III, 1992, F.50, sito n. 164).

In ogni caso, la riclassificazione urbanistica delle aree in argomento da uso produttivo-residenziale ad uso agricolo, per quanto di competenza archeologica, è da ritenersi migliorativa, riducendo il rischio di intacco del sottosuolo e di eventuali preesistenze sepolte, e dunque si ritiene che il piano in oggetto possa essere escluso dalla procedura *de qua*.

Si rammenta che eventuali lavori pubblici che comportano scavi sono comunque soggetti alle procedure di verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25 e che eventuali ritrovamenti fortuiti nel sottosuolo devono essere tempestivamente segnalati a questo Ufficio (D.Lgs.42/2004, art. 90).

Il funzionario archeologo
Cinzia Rossignoli

IL SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magani

